



Istituto Comprensivo
"Martin Luther King"
Caltanissetta



ISTITUTO COMPRESIVO MARTIN LUTHER KING

Codice Fiscale/P.IVA: 92058230852

VIA LEONE XIII CALTANISSETTA CAP: 93100 CL Telefono: 0934 551048

E-mail: clic825001@istruzione.it - PEC: clic825001@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.icking.edu.it

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI/ESTERNI

I. C. MARTIN LUTHER KING



Prot. N. 0004768/2023 del 22/04/2023 - In Uscita

INTRODUZIONE

La Scuola è la principale fonte di *esperti* necessari per la formazione degli alunni, in quanto le competenze dei docenti sono tarate per ciascun grado ed ordine di scuola.

Tuttavia, soprattutto con l'avvento dell'*Autonomia scolastica*, possono essere attivati Progetti formativi di approfondimento specifico di alcune aree oppure di apprendimenti trasversali, che non trovano corrispondenza nelle previsioni ministeriali e nelle competenze dei docenti di quella particolare Istituzione Scolastica che li propone a favore dei propri alunni.

In questi casi è possibile far ricorso ad Esperti esterni all'Istituzione Scolastica.

Un altro caso di ricorso ad Esperti esterni è quando la formazione riguarda non gli alunni, ma il Personale scolastico (Docenti ed ATA), che la scuola è autorizzata ad attuare.

Un terzo caso riguarda la Consulenza di Esperti per particolari attività non di carattere formativo.

Il caso più recente riguarda il reperimento di esperti per l'attuazione dei piani riguardanti il PNRR.

Le modalità di ricerca e la contrattualizzazione di tali esperti sono definite dalla Legge, dai Decreti e dalla Circolari Ministeriali. Tuttavia vi sono comunque dei margini operativi, che il presente Regolamento intende evidenziare e disciplinare. Inoltre, l'adozione di questo Regolamento risponde ad una necessità di legge, in quanto l'art. 6-bis del D.lgs. 165/2001 prevede esplicitamente che le Amministrazioni provvedano a rendere pubblici i criteri di selezione ancor prima di procedere alla selezione stessa.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99;

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente "*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*";

VISTO in particolare l'art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell'ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO in particolare l'art.44 §4, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il

dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;

VISTO in particolare l'art.45 §2 lettera h), secondo cui al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei *criteri* e dei *limiti* per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n°165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO in particolare l'art.7 §6 e §6bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO in particolare l'art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, a meno che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n°101 “*Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 12/10/1995 n°326 “*Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione [verso i dipendenti della Scuola]*”;

VISTA la Circolare 21/12/2006, n°5, in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co;

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n°2/2008;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente (2006/2009);

VISTO in particolare l'art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;

VISTO in particolare l'art. 57, secondo cui Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;

VISTE in particolare le tabelle retributive n° 5 “*Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo*” e n° 6 “*Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo*”;

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017, emanata dall'Autorità di Gestione PON3 e la successiva “*errata-corrige*” Prot. AOODGEFID\35926 del 21/09/2017;

PREMESSO

che nella Scuola dell'Autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono o sono disponibili risorse professionali interne adeguate ai progetti presentati;

che anche per attività non di formazione può essere necessario utilizzare specializzazioni presenti all'esterno della singola Istituzione scolastica, come previsto dall'art.44 §4 D.I. 129/2018;

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/1994;

VISTO il decreto L. vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L. vo 150/09;

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'istituto;

Art. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o nel Programma Annuale, nonché per le attività progettuali, culturali, formative, di aggiornamento, sperimentazione, promozione.

Art. 2 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

1. Sono oggetto di procedura semplificata e non si ricorre alla procedura comparativa, attraverso Avviso, per la scelta dell'esperto/collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.
2. Si applica la procedura semplificata, senza Avviso, con individuazione e affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico, per incarichi di natura fiduciaria, per manifestazioni particolari che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari, in circostanze in cui si prefigura l'infungibilità del professionista e la cui previsione di spesa sia inferiore a € 5.000,00.
3. Fatto salvo quanto disciplinato ai precedenti commi 1 e 2, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati per il reperimento di esperti tramite Avviso da pubblicarsi all'Albo del sito web dell'Istituto.

Art. 3 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, a condizione di conformarsi a dette disposizioni. Tuttavia, prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.

L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione del disposto dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001. Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente da parte dell'interessato. È fatto, peraltro, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 4 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA

1. Il Dirigente scolastico, sulla base del P.T.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti e verifica la disponibilità del personale interno e/o di quello esterno.
2. La selezione delle risorse interne avviene con Avviso pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica per 7 giorni consecutivi, festivi inclusi, esplicitando:
3.
 - a. oggetto della prestazione;
 - b. tempi di attuazione;
 - c. durata del contratto;
 - d. criteri di selezione;
 - e. compenso max proposto;
 - f. modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande;
 - g. tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.
4. Alla scadenza della data dell'Avviso, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla pubblicazione dell'Avviso di cui al successivo art.4.

Art. 5 PUBBLICAZIONE DEI BANDI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi l'art.44 §4, del Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente, per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro. Nel caso di preventivo accertamento dell'inesistenza di esperti tra personale interno, si procede direttamente all'emanazione dell'Avviso per gli esperti esterni anche senza il passaggio relativo all'emanazione dell'Avviso di cui all'art. 3.
2. Negli altri casi, esaurita la procedura prevista al precedente art. 3, ove ne ricorrano le condizioni, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione di esperti esterni, mediante pubblicazione di apposito avviso per 15 giorni consecutivi, festivi inclusi, sul sito web dell'Istituto.
3. L'avviso deve contemplare:
 - a. oggetto della prestazione;
 - b. tempi di attuazione;
 - c. durata del contratto;
 - d. compenso max proposto;
 - e. modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande.
 - f. tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.
4. Trascorsi tre giorni dalla data di scadenza dell'Avviso, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla procedura semplificata di cui ai cc. 1 e 2 dell'art. 2.

Art. 6. MODALITÀ DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA ED ESTERNA

1. La domanda di partecipazione all'Avviso di selezione dovrà riportare:

- a. Dati anagrafici;
- b. Titoli culturali;
- c. Esperienze professionali;
- d. Pubblicazioni;
- e. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi;
- f. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività (solo per i candidati provenienti da pubbliche amministrazioni);
- g. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (solo per candidati esterni);
- h. Proposta compenso richiesto;

2. Alla domanda vanno allegati:

- a. curriculum vitae in formato europeo (solo per candidati esterni);
- b. certificato penale (solo per i candidati esterni e se espressamente richiesto);
- c. documentazione riferita al precedente comma 1 lettere b,c,d,g. o autocertificazioni redatte in maniera tale da permettere all'Amministrazione scolastica di operare i dovuti controlli di veridicità.

3. La domanda va consegnata in copia cartacea brevi manu agli uffici dell'Istituto e in busta chiusa. La stessa può essere inviata all'Istituto tramite raccomandata A/R; in tal caso è ritenuta valida la data di arrivo all'Istituto, o via mail \ mail pec, quando specificato. I soggetti interessati possono partecipare all'Avviso presentando apposita istanza entro le ore 8.00 del 7/15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso secondo quanto riportato dallo stesso.

Art.7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE INTERNA E PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

1. La selezione, ove espressamente richiesto da norme, circolari o disposizioni varie, e ove ritenuto opportuno per ragioni didattiche, organizzative o gestionali, sarà rivolta a personale che abbia titoli specifici. Il titolo specifico per accedere alla selezione sarà indicato nel bando: in questi casi chiunque non sia in possesso del titolo di accesso indicato espressamente nell'avviso non potrà partecipare alla selezione e, ove produca domanda, verrà automaticamente escluso dalla procedura.
2. Si valuteranno, quindi in relazione alle esigenze:

Titolo di studio

- Curriculum del candidato con:
 - Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - Esperienze metodologiche – didattiche;
 - Attività di libera professione nel settore;
 - Corsi di aggiornamento;
 - Pubblicazioni e altri titoli;
 - Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto;
 - Proposta progettuale del candidato.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici

Obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;

- Valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- Eventuali precedenti esperienze didattiche;
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto valutate positivamente.

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati con la più giovane età.

Art. 8 - IL DOCENTE MADRELINGUA

Nei corsi riservati all'insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti "madrelingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- a) il corso di studi e i relativi titoli (dalla scuola primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- b) il corso di studi e i relativi titoli (dalla scuola primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.

Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madrelingua" che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi di tali certificati sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages) o attestati simili per le altre lingue.

L'obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i P.O.N.; tuttavia si raccomanda una scelta oculata delle competenze del docente anche per gli altri progetti.

Art. 9 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali, di volta in volta, devono essere conferiti incarichi, sono pubblicati all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini del conferimento dell'incarico. Il dirigente può procedere a trattativa diretta, in caso di mancanza di domande per la partecipazione alla procedura di selezione e nel caso che il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie. Nel caso di un progetto prospettato da un esperto esterno e fatto proprio dalla scuola, la posizione dell'autore del progetto viene assimilata a quella del soggetto unico competente.

Art. 10 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi-CCNL scuola - tariffe professionali).

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più

conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita documentazione, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 11 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico o su sua delega da un sostituto o da una commissione interna.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art.2 con particolare riguardo e prevalenza dei seguenti requisiti:

1. esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
2. valore innovativo della metodologia didattica proposta dal candidato;
3. attività di libera professione nel settore;
4. precedenti esperienze professionali riconducibili alle attività proposte.
5. L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.
6. Entro quindici gg. successivi lavorativi al termine dell'Avviso, il Dirigente Scolastico pubblica, sul sito dell'Istituto, la graduatoria degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi.
7. In caso di assenza di ricorsi, l'Avviso si intende definitivo. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso ed entro i 10 gg. successivi lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell'Istituto.

Art. 12 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) dovranno tenere in considerazione i criteri di cui all'articolo precedente e dovranno essere realizzate per ogni tipologia di progetto in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficacia della prestazione, nonché di trasparenza ed equità delle procedure selettive.

Le griglie di valutazione saranno create da un'apposita commissione, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, e il Docente o i Docenti che hanno presentato i progetti.

Art. 13 - TEMPI E MODALITÀ PER I RICORSI

1. I concorrenti (Avviso di selezione interna/esterna) hanno facoltà di produrre ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione scolastica entro i 5 gg. lavorativi consecutivi la pubblicazione della graduatoria emanata dall'Istituto.
2. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto, il ricorso va esclusivamente prodotto, brevi manu o trasmesso allo stesso a mezzo posta certificata, o inviato per A/R. In quest'ultimo caso fa fede la data di acquisizione da parte dell'Istituto.
3. I ricorsi sono esaminati dal Dirigente scolastico, coadiuvato dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 14 - ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA

1. Sono escluse dalla partecipazione agli Avvisi/Bandi le domande:
 - a. pervenute oltre i termini stabiliti;
 - b. non compilate come richiesto;
 - c. incomplete;
 - d. non corredate dalla documentazione richiesta nell'Avviso e nel presente Regolamento;
 - e. prive della sottoscrizione autografa.
2. Il Personale interno è escluso dall'Avviso di selezione esterna, avendo accesso prioritario all'Avviso di selezione interna.

Art. 15 - PUBBLICAZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI INTERNI ED ESTERNI

1. Esaurite le fasi di cui ai precedenti articoli, entro 30 gg dal termine di scadenza dell'Avviso, il Dirigente scolastico pubblica all'Albo on line dell'Istituto, la graduatoria definitiva redatta per l'individuazione dei contraenti.
2. Viene data, contestualmente, comunicazione al contraente vincitore.

Art. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto (se esperti interni si provvede alla nomina da parte del Dirigente). Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Art. 17 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L. vo n° 165 del 30/3/2001. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D. L. vo n° 165/2001.

Art. 18- RESCISSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.
3. Nel caso di inadempienze riferite alla relazione instaurata con gli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto con preavviso scritto e motivato di 24 ore.

4. Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

Art. 19 - INTERVENTI DI ESPERTI SENZA ONERI PER LA SCUOLA

1. Il Dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite Convenzioni con Enti e Associazioni finalizzate alla collaborazione di loro esperti per la realizzazione di attività deliberate dal Collegio Docenti e previste nel PTOF.
2. Il Dirigente scolastico è delegato anche a stipulare Convenzioni con le Università e/o Scuole secondarie finalizzate all'accoglimento di studenti tirocinanti.

Art. 20 - PROPRIETA' DELLE RISULTANZE

1. Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso o divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva.

Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo dopo la sua approvazione da parte dell'Organo competente.

Art. 22 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento si compone di 22 articoli, è approvato **dal Consiglio d'Istituto in data** e resterà in vigore fino a nuova deliberazione dell'Organo collegiale competente.

Il presente Regolamento è pubblicato in sul sito dell'Istituto.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – FAC SIMILE DI AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'esigenza di attivare un corso

VISTI i Progetti per l'attuazione del PTOF nell'a.s., approvati dal Collegio dei Docenti in data ___ e dal Consiglio di Istituto in data ___ con delibera n. ___;

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente “*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*”;

VISTO in particolare l'art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell'ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO in particolare l'art.44 §4, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n°165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO in particolare l'art.7 §6 e §6bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO in particolare l'art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, tranne che vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente;

VISTO in particolare l'art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;

VISTO in particolare l'art.57, secondo cui Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;

VISTE in particolare le tabelle retributive n°5 “Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo” e n°6 “Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo”;

VISTO il “*Regolamento di istituto per il reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti esterni*”, approvato dal Consiglio di Istituto in data, ai sensi dell'art.45 §2 del D.I. 129/2018;

TENUTO CONTO che in questo Istituto non vi sono le professionalità necessarie richieste dal Progetto “___”, o non sono di fatto disponibili, come accertato a seguito dell'Avviso Interno prot. N°___ del ___, andato deserto;

TENUTO CONTO, altresì, che analogo Avviso, rivolto al Personale di altri Istituti scolastici della Provincia con prot. N. ___ del ___ è andato parimenti deserto (*facoltativo*);

emana il seguente

AVVISO PUBBLICO

Per la ricerca di un Esperto Esterno in grado di condurre un corso.....
rivolto agli alunni delle Classi IV e V della Scuola Primaria.

- DESCRIZIONE della PRESTAZIONE;
- La DURATA della prestazione;
- Il COMPENSO offerto;
- I criteri di AMMISSIONE, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione (affinché il candidato possa essere qualificato come “esperto” dovrà dimostrare di possedere un **punteggio minimo** sia relativamente ai titoli culturali, sia a quelli professionali e sia all’esperienza pregressa);
- I CRITERI di SELEZIONE, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);
- La SCADENZA e le MODALITA’ di presentazione della candidatura;
- tutte le INFORMAZIONI relative all’ISTRUTTORIA e alla scelta del contraente;
- indicazione del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (il D.S.);
- La tipologia di CONTRATTO che verrà stipulato (esclusivamente autonomo, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale;
- L’eventuale COPERTURA ASSICURATIVA durante la prestazione ed in itinere;
- L’INFORMATIVA PRIVACY (art.13 Regolamento UE n. 2016/679).

ALLEGATO 2 – FAC SIMILE DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Titoli di studio o professionali		Punti
1	Diploma/Laurea coerente con area di intervento	
	Punteggio da 108 a 110	10
	Da 100 a 107	8
	Sotto I 100/110	6
2	Abilitazione/Idoneità conseguita a seguito del superamento di concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami	2
3	Titoli professionali legati all’ambito attinente al modulo Punti 2 x ogni titolo max 5 titoli	10
Esperienze lavorative nel settore		
	Gestione gruppi di lavoro inerenti la figura di Interesse Punti 1 x ogni Esperienza max 3	3
	Esperienza Lavorative come Esperto in Progetti con corsisti alunni - Punti 2 x ogni Esperienza max 3	6
	Esperienza Lavorative come Esperto in Progetti con corsisti adulti - Punti 1 x ogni Esperienza max 3	3

Competenze		
	Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento - Punti 1 per ogni pubblicazione max 3 punti	3
	Progettazione e ricerca Punti 1 per ogni titolo – Max 2 punti	2
	Partecipazione a convegni afferenti alla tipologia di modulo in qualità di relatore Punti 1 per ogni intervento Max 3 punti	3
Punteggio totale conseguibile		42

Le griglie di valutazione vengono compilate di volta in volta, per tipologia di Esperto, in relazione ai requisiti ritenuti necessari per la tipologia di intervento.

La griglia dovrà fare parte dell'Avviso Pubblico ed essere pubblicata anch'essa.

ALLEGATO 3 - ESEMPIO DI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 679/2016

1. Attraverso la compilazione del presente modulo ciascun aspirante conferisce i propri dati personali, che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale. Titolare del trattamento dei dati è L'Istituto Comprensivo Martin Luther King (CL), nella persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, con Sede in Via Leone XIII (CL), al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati; indirizzo di PEC: cllic82500l@pec.istruzione.it
2. Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell'Istituto è stato individuato nella figura del DSGA Sig.ra Angela Tona.
3. Finalità del trattamento: "Partecipazione alla selezione per avviso pubblico di esperti madrelingua". I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il principio della minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679.
4. Base giuridica del trattamento: articolo 6, comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato.
5. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi del candidato; sede di servizio se dipendente pubblico; qualifica professionale e ordine di eventuale scuola di servizio, codice meccanografico dell'eventuale istituzione scolastica di appartenenza; Azienda, Ente, Cooperativa, Associazione o datore di lavoro se dipendente o socio; eventuale Ordine o Albo professionale di appartenenza, recapito e-mail istituzionale / di lavoro. Non saranno oggetto di trattamento i tipi di dati personali appartenenti alle categorie indicate all'art. 9 del Reg. UE 2016/679, mentre potranno essere trattati quelli relativi all'art.10 a tutela dell'Amministrazione e degli utenti (criteri per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni e D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, art.25).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela Rizzotto)